

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: scadenza modello EAS al 31 marzo 2017

Entro il prossimo 31 marzo 2017 gli Enti non commerciali devono, in via generale, provvedere ad inviare il modello EAS per le variazioni intervenute nel 2016. Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 e nell'art.4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972, hanno infatti l'obbligo di comunicare telematicamente (attraverso un intermediario abilitato) il Modello EAS all'Agenzia delle Entrate con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. La presentazione del Modello EAS, introdotta dal Decreto Legge n. 185-2008, subordina la concessione agli Enti dei benefici fiscali ovvero la detassazione IRES e IVA delle quote o dei contributi incassati. Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit (con alcune eccezioni) e interessa qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che richieda agli associati la quota associativa e/ o ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo. Con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

1) l'onere dell'invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir (è obbligato alla presentazione del modello EAS anche chi richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc) ovvero svolga attività decommercializzate (in pratica quelle verso corrispettivi specifici o quote aggiuntive nei confronti dei soli soci) ;

2) il modello va inviato (sempre in forma semplificata) anche dalle Asd e dalle omologhe società che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle Imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi, ecc.);

3) il modello non va inviato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che incassano unicamente quote sociali.

Come già sottolineato gli enti associativi che non provvedono ad inviare il Modello EAS non possono più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi (il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio e la presentazione oltre i termini fissati non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso). In caso di omesso o tardivo invio del modello EAS si può tuttavia ricorrere (in mancanza di verifiche /ispezioni già iniziate) all'istituto della Remissione in bonis di cui al Decreto Legge n.16-2012 e pertanto , in caso di omesso invio del modello al 31 marzo 2017, ai fini della regolarizzazione della posizione, occorre provvedere all'invio del Modello EAS entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile ovvero 30 settembre 2017) e versare la sanzione di euro 250 tramite modello F24 codice tributo 8114(l'importo non può essere compensato con altri crediti).Come già sottolineato il modello EAS deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni mentre, per i soggetti appena costituiti, il modello deve essere presentato entro 60 giorni (anche nel caso in cui l'Ente perda i requisiti agevolativi previsti dalla normativa occorre provvedere alla relativa comunicazione all'Agenzia nel termine di 60 giorni dall'evento). L'obbligo di presentazione del Modello non sussiste se nella sezione del rappresentante legale (prevista nel modello) si sono verificate le variazioni contraddistinte dai punti: 20-21-23-24-30-31-33 (si tratta di variazioni inerenti per esempio gli importi derivanti da attività di sponsorizzazione, il numero degli associati, gli importi delle erogazioni liberali e dei contributi ricevuti, le variazioni dell'ammontare delle entrate

dell'Ente).

Anche le variazioni già oggetto di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso i modelli AA5/6 e AA7/10 (variazione sede, denominazione, tipologia di ente, Rappresentante legale) escludono dall'obbligo dell'invio di un nuovo Modello EAS. Sono esclusi dall'invio del modello EAS i seguenti soggetti:- le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle attività marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91;- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale;-le associazioni onlus di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l'iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate; -le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87;-le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.

CELESTE VIVENZI